REGOLAMENTO (CEE) N. 2798/91 DELLA COMMISSIONE

del 24 settembre 1991

relativo al rilascio di titoli d'importazione per alcuni prodotti trasformati a base di ciliegie acide originarie della Iugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1943/91 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3 e l'articolo 15, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1201/88 del Consiglio, del 28 aprile 1988, che istituisce meccanismi per l'importazione di taluni prodotti trasfomati a base di ciliegie acide, originarie della Iugoslavia (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2781/90 (4), in particolare l'articolo 5,

considerando che l'articolo 4, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1201/88 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per un quantitativo supplementare rispetto alle 19 900 t fissate nel protocollo dell'accordo con la Iugoslavia, tenendo conto della situazione del mercato comunitario e delle importazioni effettivamente realizzate; che, tuttavia, il dazio preferenziale non si applica all'importazione di detto quantitativo supplementare;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1973/91 della Commissione (5) ha sospeso, dal 3 luglio, il rilascio dei titoli d'importazione nel quadro del regime in questione, poiché i quantitativi previsti nel protocollo risultavano superati per il 1991;

considerando che, in base a un esame della situazione del mercato comunitario e delle importazioni effettivamente realizzate, si rivela opportuno applicare le disposizioni dell'articolo 4, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1201/88, per soddisfare il fabbisogno specifico dell'industria di trasformazione delle ciliegie acide; che, per sopperire al fabbisogno reale, occorre riservare una parte preponderante dei quantitativi aggiuntivi agli importatori tradizionali, pur mantenendo un accesso a queste disponibilità per i nuovi importatori;

considerando che occorre adottare le modalità di gestione dei quantitativi aggiuntivi; che tali modalità sono complementari o derogatorie rispetto alle disposizioni adottate con il regolamento (CEE) n. 4061/88 della Commissione, del 21 dicembre 1988, recante modalità d'applicazione complementari per quanto riguarda i titoli d'importazione per taluni prodotti trasformati a base di ciliegie acide, originarie della Iugoslavia (6), modificato dal regolamento (CEE) n. 1578/91 (7);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fino al 31 dicembre 1991, il rilascio dei titoli d'importazione di ciliegie acide dei codici NC ex 0811 90 10, ex 0811 90 30, ex 0811 90, 0812 10 00, originarie della Iugoslavia, si effettua per un quantitativo aggiuntivo di 11 000 t.

2. La quantità fissata al paragrafo 1 è assegnata:

a) a concorrenza di 9 500 t, agli operatori che hanno inoltrato domande di titoli d'importazione per questo prodotto originario della Iugoslavia, ai sensi dell'articolo 1 bis, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 4061/88, nel corso del 1991;

b) a concorrenza di 1 500 t, agli operatori che non soddisfano la condizione di cui alla lettera a).

Tuttavia, se la quantità di cui alla lettera a) o b) non è oggetto di una domanda di titolo d'importazione o lo è solo parzialmente, il volume disponibile è assegnato ai richiedenti appartenenti all'altro gruppo di operatori.

3. a) Nessuna domanda di titolo presentata da un operatore di cui al paragrafo 2, lettera a), può vertere su un quantitativo superiore alla quantità dei prodotti in parola, originari della Iugoslavia, che hanno formato oggetto di titoli d'importazione rilasciati a detto operatore nel 1991.

b) Nessuna domanda di titolo presentata da un operatore di cui al paragrafo 2, lettera b), può vertere su un quantitativo superiore al 20 % della quantità disponibile a detta lettera b).

4. I titoli sono rilasciati in conformità al regolamento (CEE) n. 4061/88, con l'esclusione dell'articolo 3 del citato regolamento, fatte salve le disposizioni specifiche del presente regolamento.

(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
(2) GU n. L 175 del 4. 7. 1991, pag. 1.
(3) GU n. L 115 del 3. 5. 1988, pag. 9.
(4) GU n. L 265 del 28. 9. 1990, pag. 3.
(5) GU n. L 177 del 5. 7. 1991, pag. 18.
(6) GU n. L 356 del 24. 12. 1988, pag. 45.
(7) GU n. L 147 del 12. 6. 1991, pag. 7.

Articolo 2

I titoli d'importazione rilasciati secondo il presente regolamento recano nella casella 24 la seguente indicazione con il dazio doganale valido secondo il codice NC del prodotto in causa :

— Aranceles de aduana que deberán pagarse : 26 % + AD S/Z (ou 26 % ou 18 % ou 11 %).

— Toldsats, der skal betales : 26 % + AD S/Z (o 26 % o 18 % o 11 %).

— Zu entrichtender Zoll : 26 % + AD S/Z (o 26 % o 18 % o 11 %).

— Δασμοί προς πληρωμή: 26 % + AD S/Z (o 26 % o 18 % o 11 %).

— Customs duty to be paid : 26 % + AD S/Z (o 26 % o 18 % o 11 %).

— Droits de douane à payer : 26 % + AD S/Z (o 26 % o 18 % o 11 %).

— Dazi doganali da pagare : 26 % + AD S/Z (o 26 % o 18 % o 11 %).

— Te betalen douanerechten : 26 % + AD S/Z (o 26 % o 18 % o 11 %).

— Direitos de alfândega a ser pagos : 26 % + AD S/Z (o 26 % o 18 % o 11 %).

Articolo 3

Le domande di titoli d'importazione sono inoltrate alle competenti autorità degli Stati membri in data 26 e 27 settembre 1991. Dette autorità trasmettono le domande alla Commissione entro le ore 12.00 del 30 settembre 1991, distinguendo i quantitativi richiesti ai sensi della lettera a) dell'articolo 1, paragrafo 3, da quelli richiesti ai sensi della lettera b).

Articolo 4

La Commissione determina e comunica per telescritto agli Stati membri, entro il 1° ottobre 1991, i quantitativi per i quali sono rilasciati i titoli ai sensi rispettivamente delle lettere a) e b) dell'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 5

I titoli per i quali le domande sono state trasmesse conformemente all'articolo 3 sono rilasciati a decorrere dal 2 ottobre 1991.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione